



PROTEZIONE DELLA SALUTE SUL POSTO DI LAVORO NEL CONTESTO DI MISURE DI RISPARMIO ENERGETICO

Versione del 24 ottobre 2022

Il potenziale di risparmio energetico deve essere sfruttato nei limiti del possibile anche sul posto di lavoro. La legge sul lavoro lascia un ampio margine di autonomia alle aziende e non è in contrasto con gli appelli al risparmio energetico del Consiglio federale. Rimane sotto la responsabilità dei datori di lavoro di individuare e attuare misure appropriate in tal senso coinvolgendo i propri collaboratori.

Situazione giuridica attuale

I valori menzionati nelle indicazioni della SECO concernenti la legge sul lavoro e le sue ordinanze vanno intesi come valori di riferimento, rispettando i quali si possono verosimilmente escludere ripercussioni sulla salute dei collaboratori. In base alla situazione o per un periodo di tempo limitato, è possibile derogare da questi valori di riferimento se, nel singolo caso, la protezione della salute sul posto di lavoro continua comunque a essere garantita. Ai fini delle relative valutazioni risultano determinanti il tipo di attività e le condizioni concrete sul posto di lavoro. All'occorrenza, il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure supplementari e, se queste ultime influiscono sulla protezione della salute, a coinvolgere i collaboratori nella loro attuazione.

POSSIBILI AMBITI DI INTERVENTO

Temperatura dei locali

Per risparmiare energia, si può ridurre la temperatura in singoli locali di lavoro o interi edifici.

Durante l'inverno, per le attività sedentarie svolte in posti di lavoro permanenti le indicazioni della SECO prevedono in generale una temperatura di riferimento minima di 21°C. Questa temperatura può essere ridotta.

➔ Occorre prestare particolare attenzione alle persone sensibili al freddo come donne incinte, adolescenti o collaboratori anziani.

Illuminazione

Per risparmiare energia, si può limitare l'intensità dell'illuminamento oppure spegnere più a lungo interi impianti di illuminazione.

Negli ambienti senza posti di lavoro permanenti, abbassare in generale la luce a 100 lux è possibile senza problemi. L'illuminazione di emergenza, che comprende l'illuminazione di sicurezza e l'illuminazione sostitutiva, va invece sempre tenuta accesa.

➔ L'esperienza ha dimostrato che, per i posti di lavoro permanenti, un'illuminazione insufficiente può provocare mal di testa, un affaticamento eccessivo, un maggior numero di errori e una deambulazione incerta.

Ventilazione e inquinamento dell'aria

Per risparmiare energia, si può ridurre la ventilazione o spegnere i relativi impianti quando i collaboratori sono assenti.

In vista di un'eventuale prossima ondata di coronavirus, la ventilazione nei locali di lavoro deve tuttavia essere garantita quando sono presenti collaboratori.

Negli spazi dove possono accumularsi concentrazioni di sostanze nocive che potrebbero comportare rischi per la salute o causare incendi (p. es. depositi di prodotti chimici o gas ecc.), la ventilazione non può essere ridotta o spenta.

MISURE EVENTUALI IN CASO DI PENURIA DI ENERGIA

Orari di lavoro: per appianare i picchi di consumo, le aziende dei settori ad alta intensità di energia dovranno eventualmente adeguare gli orari di lavoro.

La legge sul lavoro lascia un ampio margine di autonomia alle aziende, che possono stabilire orari di lavoro tra le 06:00 e le 23:00 dal lunedì al sabato senza dover richiedere un'autorizzazione. Il lavoro al di fuori di questa fascia oraria è considerato lavoro notturno e/o domenicale e necessita di una deroga concessa dall'autorità cantonale o federale competente.

L'ispettorato cantonale del lavoro competente può consentire il lavoro notturno e domenicale temporaneo per un periodo fino a sei mesi se sussiste un urgente bisogno. Le autorizzazioni di più vasta portata competono alla SECO.

In caso di misure di risparmio energetico disposte dalle autorità o di una comprovata penuria di risorse energetiche a livello locale (p. es. contingentamento di energia od orari di spegnimento imposti), è dato un urgente bisogno e pertanto le autorità cantonali possono rilasciare permessi concernenti la durata del lavoro.

Esigenze specifiche di settore

All'occorrenza, la SECO in stretta collaborazione con le associazioni mantello delle parti sociali e con i Cantoni valuterà e metterà in atto eventuali ulteriori misure.

Contatto

SECO | Condizioni di lavoro –
Protezione della salute sul posto di lavoro
info.ab@seco.admin.ch | www.seco.admin.ch